



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura di valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a–10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999² sull'asilo. La SEM informa il Cantone sul risultato dei suoi accertamenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

¹ RS 142.281

² RS 142.314